

L'IMPOSTA DI BOLLO


MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MODALITA' DI PAGAMENTO

VIOLAZIONI E SANZIONI


SCHEDA N. 2

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA




LE COPIE CONFORMI

Nozione di copia conforme




Riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata (art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 642/1972)





Ai fini dell'imposta di bollo, la nozione di copia è giuridicamente e autonomamente ben definita, tanto che non può essere assimilata a nessuno degli atti per i quali la normativa in questione prevede l'esenzione dalla stessa imposta.

Copia conforme e imposta di bollo



Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale (Nota 1, art. 1, Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972; Cfr. Ris. n. 171/E del 8 agosto 2003 e n. 197/E del 21 ottobre 2003).




Ai fini dell'imposta di bollo, la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale. Dunque, salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge, le copie conformi sono soggette ad un trattamento tributario autonomo rispetto a quello adottato per l'originale dell'atto.


Eccezione



Sono esenti da imposta di bollo gli atti delle ONLUS “nonché le copie anche se dichiarate conformi” (art. 27-bis della Tabella – Allegato B, DPR n. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 460 del 1997).



(art. 13, D.P.R. n.
642/1972)



Più atti iscritti nel
medesimo foglio



Su un foglio che sia già servito per la redazione di un atto soggetto ad imposta di bollo in modo ordinario (carta bollata) o straordinario (carta comune) può essere scritto un altro atto per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo in modo straordinario, a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Rinnovazione o
proroga



Ogni rinnovazione o proroga, anche se apposta su atti e documenti formati precedentemente e quindi già soggetti ad imposta di bollo, è soggetta ad imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga, in applicazione del disposto di cui all'art. 6.

Eccezioni
(Elenco tassativo)



L'art. 13 elenca una serie di atti che, in ogni caso, possono essere scritti sul medesimo foglio, pagando una sola imposta. Riportiamo i principali:

- processi verbali compiuti in più sedute;
- dichiarazione di conferma e di asseveramento del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- l'autenticazione e la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; *ecc.*

PRINCIPIO GENERALE: La legge sull'imposta di bollo ha riguardo esclusivamente alla forma estrinseca dell'atto, che resta unico ogni qualvolta sia redatto in unico contesto e sotto la stessa data.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'art. 3 del D.P.R. n. 672/1972, come modificato dall'art. 1-bis comma 10, della Legge 30 luglio 2004, n. 191 (di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168) prevedeva - **FINO AL 31 DICEMBRE 2006** - QUATTRO MODI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA:

ORDINARIO

Quando l'atto veniva redatto su apposita carta preparata e posta in vendita dallo Stato (carta filigranata e bollata).


STRAORDINARIO

Quando
1) l'atto veniva redatto su carta diversa da quella predisposta dallo Stato (carta comune);
2) l'atto era soggetto al pagamento dell'imposta solo in caso d'uso.


L'annullamento delle marche doveva avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle due parti o della data o di un timbro.

Il pagamento si effettuava con l'apposizione di marche, visto per bollo o bollo a punzone (bollo a punzone ormai non più esistente).

Le categorie di atti e documenti per i quali era consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario erano state determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 7 giugno 1973).




L'art. 3 del D.P.R. n. 672/1972, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 80, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede – A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007 – DUE SOLI MODI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: TRAMITE INTERMEDIARIO CONVENZIONATO o IN MODO VIRTUALE.



ABOLITO IL PAGAMENTO IN MODO ORDINARIO (carta filigranata e bollata) E IL PAGAMENTO IN MODO STRAORDINARIO (carta comune con applicata la marca da bollo)

TRAMITE INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

(In vigore dal 1° agosto
2004)



Mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.

Anche la tassa sulle concessioni governative, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le medesime modalità.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso del contrassegno nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idonee a garantire il collegamento telematico con la stessa Agenzia sono state emanate con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005**.



N.B. A decorrere dal 26 giugno 2013, l'importo della marca è di 16,00 euro.

CONTRASSEGNO STAMPATO SU SUPPORTO AUTOADESIVO E PRODOTTO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

- **Dimensioni:** 55 X 40 mm.
- **Colori:** *blu*, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; *arancio*, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture «Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; *verde*, per fondino numismatico in chiaro/scuro; *fluorescente*, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; *bifluorescente*, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; *nero*, per codice a barre.


- **Striscia olografica:** apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.

All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:

1. **denominazione e valore facciale del contrassegno;**
2. **dati identificativi del rivenditore;**
3. **data e ora dell'emissione;**
4. **codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A).**

IL NUOVO CONTRASSEGNO – ASPETTI GESTIONALI E VANTAGGI

- ❖ **Le modalità d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.**
- ❖ **L'emettitrice è predisposta non solo per l'erogazione di **contrassegni di importo predefinito**, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle Entrate, ma anche per la stampa di contrassegni di importo libero.**
- ❖ **Le emettitrici elettroniche consentono di **stampare immediatamente l'importo desiderato**.**
- ❖ **Il supporto autoadesivo **contiene dei punti di strappo** che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi, così da evitare il riciclaggio delle marche già utilizzate.**
- ❖ **Il nuovo contrassegno comporta, da parte dello Stato, un considerevole **risparmio dei costi di gestione** relativi all'emissione delle marche, al deposito presso il Poligrafico e alla distribuzione presso gli uffici delle Poste Italiane.**
- ❖ **Tale sistema consente ai tabaccai di **evitare di anticipare le somme per l'acquisto delle marche** con il rischio di furti prima della rivendita.**



VALORI BOLLATI FUORI CORSO

A decorrere dal 1° settembre 2007:

- a) i **“vecchi” valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro**, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali, sono stati dichiarati **fuori corso** e non verranno più distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori bollati.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con **decreto del 25 maggio 2007**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007.

- b) Per ciò che attiene al modo ordinario (che una volta prevedeva l'utilizzazione delle marche o della carta bollata), **non è più previsto l'uso della carta bollata** (che figurava nell'art. 3 anteriormente all'art. 1, comma 80, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007).

GLI IMPORTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MISURA PROPORZIONALE

- ❖ **Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.**
- ❖ **In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50 (art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 642/1972 – In vigore dal 1° gennaio 2007).**

Quanto sopra vale anche per ogni elaborato grafico che integri la documentazione quali: *disegni, mappe, estratti cartografici, tabelle, ecc.*, per i quali, l'art. 28 dell'Allegato A - Tariffa, Parte IIa, prevede un'imposta di 0,52 per ogni foglio o esemplare.

PAGAMENTO IN MODO SPECIALE – Art. 14

L'art. 14 del D.P.R. n. 642/1972 prevede che, per determinate categorie di atti e documenti, stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante l'applicazione di una speciale impronta apposta da **macchine elettriche bollatrici**, le cui caratteristiche sono predeterminate con il medesimo decreto. Anche in questo caso, come nel caso del pagamento in modo virtuale, l'autorizzazione all'impiego delle macchine bollatrici viene rilasciata, su richiesta del contribuente, dalla Direzione Regionale delle Entrate.

PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE – Art. 15

L'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 prevede che, **per determinate categorie di atti e documenti**, stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Vedi: D.M. 7 giugno 1973 e D.M. 10 febbraio 1988), **le Direzioni Generali delle Entrate possono, su richiesta degli interessati**, consentire il pagamento dell'imposta di bollo, anziché in modo ordinario o straordinario, **in modo virtuale**.

Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui sopra, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

LA FORFETTIZZAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 è stato da ultimo modificato dalla **L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)** con modifiche che hanno portato al susseguirsi di nuovi provvedimenti, risoluzioni, procedure automatizzate, software, illustrati dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015**.

I più recenti interventi che hanno concretamente modificato la disciplina dell'imposta di bollo a seguito delle nuove disposizioni della legge di Stabilità 2014, sono stati:

1. Il **Provvedimento n. 2014/146313** dell'Agenzia delle Entrate che ha approvato il nuovo modello di "**dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**" che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
2. Le **procedure automatizzate** per la relativa trasmissione, da parte dei contribuenti, e per la liquidazione dell'imposta, da parte dell'Ufficio;
3. Il **Provvedimento n. 2015/14261 del 3 febbraio 2015** e la **Risoluzione n. 12/E/2015** che hanno rispettivamente esteso la modalità di versamento anche al modello F24 ed istituito i relativi codici tributo.

A partire **dal 1° gennaio 2015**, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una **istanza preventiva in bollo** (mediante consegna diretta o raccomandata AR), corredata da una dichiarazione nella quale indicano il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

Competente al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione del tributo è la **Direzione Provinciale** nel cui ambito ha il domicilio fiscale il contribuente (o del rappresentante fiscale in caso di imprese non residenti), la quale può, tuttavia, affidare le attività a specifici uffici territoriali.

L'autorizzazione viene concessa, previa verifica di requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del contribuente, **a tempo indeterminato** (ed è pertanto revocabile dall'interessato) e l'Ufficio effettua una liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta fino alla fine dell'anno di riferimento, suddividendola in rate bimestrali.

A regime, **entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, i contribuenti presenteranno una dichiarazione, esclusivamente telematica, contenente il **numero degli atti e documenti effettivamente emessi**, distinti per voce di tariffa, in base al quale l'Ufficio, effettuati i controlli, liquida l'imposta definitiva a consuntivo **da pagare a fine febbraio dell'anno successivo** (o rimborsare) e che assume come base per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso.

Per alcuni soggetti (**Poste, banche, enti e società finanziarie e assicurazioni**), l'art. 15-*bis* del D.P.R. n. 642/1972 ha previsto il **versamento di un acconto, il 16 di aprile di ogni anno**, pari al 95% dell'imposta provvisoria.

E' necessario ricordare che la **disciplina dell'imposta di bollo sui documenti informatici** è differente, in quanto il versamento è effettuato telematicamente tramite F24 in un'unica soluzione, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

La **liquidazione definitiva dell'imposta** dovuta a consuntivo per il precedente anno solare e quella provvisoria per l'anno in corso confluiscono in un unico atto che costituisce **avviso di liquidazione** dell'imposta di bollo dovuta.

Qualora nel corso dell'anno intervengano modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, l'Ufficio può procedere alla **riliquidazione provvisoria**, che sarà notificata al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento modificativo.

In caso di **rinuncia all'autorizzazione** da parte dell'interessato, la liquidazione riguarderà il solo periodo compreso da inizio anno all'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione.

Mentre un eventuale **credito è rimborsabile** ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, il pagamento dell'imposta risultante deve essere effettuato **nei venti giorni successivi alla notificazione** dell'avviso.

Per il versamento, **fino al 31 marzo 2015** è stato concesso l'utilizzo del modello F23, mentre, a seguito del citato Provvedimento del 3 febbraio 2015 è stato disposto che **dal 20 febbraio 2015** lo stesso sia effettuato **tramite il modello F24**, mediante l'utilizzo dei **codici tributo 2505** (per la rata, utilizzabile anche per il saldo a consuntivo) e **2506** (per l'acconto ex art. 15-*bis*) istituiti con la Risoluzione n. 12/E.

Eventuali eccedenze non sono utilizzabili in compensazione con altri tributi.

Sanzioni applicabili

1. in caso di **mancato assolvimento *ab origine*** del bollo mediante contrassegno telematico, la sanzione va **dal 100 al 500%** dell'imposta o della maggiore imposta;
2. le eventuali violazioni riguardanti i **versamenti bimestrali e d'acconto** del tributo liquidato dall'ufficio in base alla dichiarazione del contribuente, invece, la sanzione ammonta al **30%**, con le relative riduzioni in caso di ritardo inferiore ai quindici giorni e regolarizzabili mediante **ravvedimento operoso**.

LA MARCA DA BOLLO DIGITALE O TELEMATICA

Con l'introduzione della **marca da bollo digitale**, è entrato in campo un ulteriore modo di corresponsione dell'imposta, riservato alle **fatture ed ai documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni** (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 596; Agenzia delle Entrate - Provvedimento 19 settembre 2014)

La marca digitale, non è altro che la **versione elettronica della classica marca da bollo cartacea**, usata per gli atti rivolti alle pubbliche amministrazioni.

Nell'ottica di dare impulso alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, volta a semplificare l'apparato burocratico rendendo più veloce ed efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, è stato introdotto il servizio **@e.bollo**, che consente il pagamento dell'imposta di bollo in forma digitale sulle pratiche ed atti, per i quali il versamento è obbligatorio per legge.



Il Servizio **@e.bollo** consente tramite un sistema dei pagamenti elettronici denominato **pagoPA**, di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche per i documenti rivolti alla pubblica amministrazione.

L'Acquisto della marca da bollo digitale

L'acquisto online, viene effettuato:

- **o collegandosi al sito istituzionale della pubblica amministrazione interessata, che a seguito dell'identificazione, indirizza il cittadino al sito dell'intermediario, definito **Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)**, convenzionato con l'Agenzia dell'Entrate;**
- **o collegandosi direttamente al sito dell'intermediario e, successivamente, inviare telematicamente alla pubblica amministrazione il documento informatico associato alla marca da bollo.**

Il primo intermediario abilitato per la composizione e pagamento della marca da bollo digitale è per ora l'Istituto di Pagamento del sistema camerale**, tramite cui è possibile acquistare la marca da bollo digitale.**

Oltre all'istituto in questione, saranno poi abilitati anche istituti bancari e la posta.

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'individuazione del "soggetto passivo" si ricava dall'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972, alla stregua del quale **sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta:**

- 1) **Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano, pongono in essere o negoziano atti, documenti o registri, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.**

Infatti, esse sono tenute anche al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative quando l'atto-documento non sia in regola con le disposizioni del Decreto, ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

- 2) **Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2 (bollo dovuto in caso d'uso), di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine.**

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, **alla formazione del quale non abbia partecipato**, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, **lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.** In tal caso la violazione accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI PREVISTE

Art. 24



L'inosservanza degli obblighi dei funzionari e dei pubblici ufficiali stabiliti dall'art. 19 (*rifiuto di ricevere atti non in regola con l'imposta di bollo*) è punita, per ogni atto, documento o registro, con una sanzione amministrativa **da 103,29 a 206,58 euro (misura ridotta 69,00 euro)**.

Art. 25



- a) Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa **dal 100 al 500% dell'imposta o della maggiore imposta**.
- b) Le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa **da 2 a 10 volte l'imposta, con un minimo di 103,29 euro**.
- c) L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio previsto per il contribuente che ha scelto il pagamento in modo virtuale (art. 15) è punita con la sanzione amministrativa **dal 100 al 200% dell'imposta dovuta**.

Art. 26




L'utente della macchine bollatrici che ne cede l'uso o la proprietà a terzi, o le trasferisce in altra sede o le modifica o le ripara senza la preventiva autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa **da 516,46 a 5.164,57 euro (misura ridotta 1.032,00 euro)**.

Art. 27



Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori bollati precedentemente usati è punito con le **pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale (reclusione fino a sei mesi o multa da 10,33 euro a 206,58 euro)**.

INTERESSI MORATORI



L'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo dovuta comporta, oltre alle previste sanzioni, anche l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, ai sensi delle norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, n. 29.

ORGANI COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO

A norma dell'art. 35 del D.P.R. n. 642/1972, l'accertamento delle violazioni alle norme sull'imposta di bollo, anche se costituenti reato, è demandato:

- 1) agli ufficiali ed agli **agenti della polizia tributaria**;
- 2) agli ufficiali ed **agenti della polizia giudiziaria ordinaria**;
- 3) ai **funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze** e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché,
- 4) a **qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici predetti**, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici stessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 4/1929:

Sono **ufficiali della polizia tributaria** gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della guardia di finanza.

Sono **agenti della polizia tributaria** gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria.

A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una **speciale tessera di riconoscimento**.

TERMINI DI DECADENZA E RIMBORSI

Art. 37

- **1.** L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto **entro il termine di decadenza di tre anni** a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- **2.** L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto. **Deve essere pagata l'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.**
- **3.** E' ammesso il **rimborso, entro tre anni dalla data del pagamento, solamente delle somme pagate in modo virtuale, mediante visto per bollo o con bollo a punzone.**
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale o in modo ordinario o straordinario (con l'acquisto cioè di valori bollati).
- **4.** La **domanda di rimborso** deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Intendenza di finanza, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nel caso di imposta con bollo a punzone, e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta, nel caso di pagamento a mezzo visto per bollo.
In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'Ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.